Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2023/2481

14.11.2023

DECISIONE (UE) 2023/2481 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2023

che definisce intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento (2025-2029)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ([2]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione è responsabile di fissare, per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, obiettivi prestazionali a livello dell'Unione relativi a settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficacia sotto il profilo dei costi; Norme dettagliate relative alla definizione di tali obiettivi prestazionali a livello dell'Unione da parte della Commissione sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4»), che copre gli anni civili dal 2025 al 2029 inclusi, devono essere adottati entro il 1º giugno 2024.

(3) Per la preparazione di tali obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 impone alla Commissione di pubblicare intervalli indicativi di obiettivi per ciascun settore essenziale di prestazione (*key performance area*, «KPA»), comprendenti valori annui minimi e massimi entro i quali la Commissione intende fissare gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tali intervalli indicativi di obiettivi devono essere utilizzati dalla Commissione ai fini della consultazione delle parti interessate di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, di altre persone e organizzazioni pertinenti e, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza, dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («AESA»).

(4) L'organo di valutazione delle prestazioni (*performance review body*, «PRB»), designato dalla Commissione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha proposto intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4 in una relazione presentata alla Commissione il 29 settembre 2023.

(5) In tale relazione il PRB ha presentato in dettaglio le ipotesi, le motivazioni e l'analisi alla base degli intervalli indicativi proposti per gli obiettivi nei KPA concernenti la sicurezza, l'ambiente, la capacità e l'efficacia sotto il profilo dei costi. Per quanto riguarda l'evoluzione del traffico prevista per l'RP4, il PRB si è avvalso delle più recenti previsioni di base di traffico STATFOR di Eurocontrol, pubblicate il 31 marzo 2023.

(6) Gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione stabiliti nella presente decisione dovrebbero basarsi sui valori proposti dal PRB nella sua relazione di cui ai considerando (4) e (5), e dovrebbero essere sostenuti dalla metodologia solida, dai dati completi e dall'analisi quantitativa e qualitativa approfondita presentati in tale relazione.

(7) Per quanto riguarda il KPA concernente la sicurezza, è opportuno prendere in considerazione i miglioramenti nell'efficacia della gestione della sicurezza conseguiti durante il terzo periodo di riferimento («RP3») e gli ulteriori miglioramenti necessari alla luce dei più recenti sviluppi normativi e operativi.

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
([2]) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(8) Ai fini del calcolo degli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il KPA concernente l'ambiente, è opportuno tenere conto delle prestazioni storiche conseguite in tale KPA, dei benefici stimati derivanti dalle misure stabilite nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione ([3]), nella sua versione pubblicata nel luglio 2023 ([4]), e delle conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sui flussi di traffico aereo nello spazio aereo. Inoltre, gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione proposti nel KPA concernente l'ambiente dovrebbero tenere conto dei risultati di uno studio condotto dal PRB sulle interdipendenze tra i KPA concernenti l'ambiente e la capacità, che è stato utilizzato per valutare l'impatto dei vincoli di capacità del KPA ambiente previsti nell'RP4.

(9) Per calcolare gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il KPA concernente la capacità, è opportuno prendere in considerazione in primo luogo le prestazioni storiche di capacità dei fornitori di servizi di navigazione aerea (*air navigation service providers*, «ANSP»), con particolare attenzione ai ritardi nella gestione del flusso di traffico aereo (*air traffic flow management*, «ATFM») dovuti a restrizioni di capacità del controllo del traffico aereo (*air traffic control*, «ATC») o a motivi legati al personale ATC. In secondo luogo, è opportuno considerare la frequenza storica delle interruzioni dei servizi di navigazione aerea dovute a cause estranee all'ATC e l'impatto dei ritardi dovuti a condizioni meteorologiche avverse sulla fornitura di capacità. In terzo luogo, devono essere tenuti in considerazione i piani di miglioramento della capacità degli ANSP che sono inclusi nel piano operativo della rete europea di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123, nei suoi allegati pubblicati nell'aprile 2023 ([5]). Per quanto riguarda i benefici operativi attesi nell'RP4 in merito alla parte del progetto comune uno SESAR relativa alle funzionalità ATM e stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione ([6]), per lo sviluppo di intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4 è opportuno prendere in considerazione l'analisi elaborata dal gestore della realizzazione SESAR e allegata alla relazione del PRB.

(10) Per quanto riguarda il calcolo degli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4 del KPA concernente l'efficacia sotto il profilo dei costi, è opportuno utilizzare come uno degli elementi di calcolo i dati preliminari su costi e traffico per l'RP4 presentati dagli Stati membri entro il 1º giugno 2023. Gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione sono ulteriormente corroborati dall'analisi prospettica degli esperti del PRB delle basi dei costi per l'RP4 e del potenziale di miglioramento dell'efficacia sotto il profilo dei costi durante l'RP4, tenendo conto delle interdipendenze con altri KPA. Si dovrebbe inoltre considerare un'analisi delle inefficienze stimate in termini di costi nella fornitura di servizi di navigazione aerea di rotta nell'ambito del sistema di prestazioni e di tariffazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4»), comprendenti valori annui minimi e massimi entro i quali la Commissione intende fissare gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1).

([4]) https://www.eurocontrol.int/publication/european-route-network-improvement-plan-ernip-part-2

([5]) https://www.eurocontrol.int/publication/european-network-operations-plan-2023-2027

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1º febbraio 2021, relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021, pag. 10).

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Intervalli indicativi per gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4»)

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Efficienza della gestione della sicurezza, dal livello A al livello D dell'AESA

Livello di efficacia della gestione della sicurezza che i fornitori di servizi di navigazione aerea devono raggiungere, ripartito per obiettivo di gestione della sicurezza	**Limite minimo per gli obiettivi a livello dell'Unione** (da conseguire entro il 2029)	**Limite massimo per gli obiettivi a livello dell'Unione** (da conseguire entro il 2029)
Politica e obiettivi di sicurezza	**C**	**C**
Gestione dei rischi per la sicurezza	**D**	**D**
Garanzia di sicurezza	**C**	**C**
Promozione della sicurezza	**C**	**C**
Cultura della sicurezza	**C**	**C**

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, espressa in percentuale	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Limite massimo per gli obiettivi a livello dell'Unione	2,71 %	2,70 %	2,69 %	2,67 %	2,66 %
Limite minimo per gli obiettivi a livello dell'Unione	2,49 %	2,46 %	2,44 %	2,42 %	2,39 %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo medio nella gestione del flusso di traffico aereo («ATFM») di rotta in minuti per volo

Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Limite massimo per gli obiettivi a livello dell'Unione	0,50	0,50	0,50	0,40	0,40
Limite minimo per gli obiettivi a livello dell'Unione	0,41	0,38	0,35	0,33	0,31

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICACIA SOTTO IL PROFILO DEI COSTI

Variazione su base annua della media del costo unitario determinato («DUC») di rotta a livello dell'Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta

Variazione su base annua del DUC medio di rotta a livello dell'Unione, espressa in percentuale	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Limite massimo per gli obiettivi a livello dell'Unione	– 0,7 %	– 0,7 %	– 0,7 %	– 0,7 %	– 0,7 %
Limite minimo per gli obiettivi a livello dell'Unione	– 3,1 %	– 3,1 %	– 3,1 %	– 3,1 %	– 3,1 %

Valore di riferimento per il DUC medio di rotta a livello dell'Unione per l'RP4, espresso in termini reali in EUR 2022	**2024**
Valore di riferimento stimato per gli intervalli per gli obiettivi prestazionali di efficacia sotto il profilo dei costi a livello dell'Unione per l'RP4	55,61 EUR